



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)  
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,  
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

---

*Assunto il 08/10/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 859*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10218 del 12/10/2021**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI N. 8 EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R.18/85 QUALIFICA DI RESPONSABILE  
TECNICO DELLE ATTIVITA' DI CARROZZIERE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 395 DEL  
17/08/2021 ENTE CONSIFORM.**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Vista** la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 4 agosto 1986 che disciplina il Settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41.

**Vista** la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..

**Vista** la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.

**Visto** il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

**Vista** la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

**Visto** il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106).

**Visto** il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Vista** la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii..

**Vista** la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015" e ss.mm.ii..

**Vista** la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante 'Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i' con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza.

**Vista** la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza".

**Visto** il D.P.G.R. n. 120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò.

**Vista** la DGR n. 391 del 17/08/2021 ad oggetto: Rinnovo incarichi Dirigenti Generali reggenti dei Dipartimenti Tutela dell'Ambiente", Istruzione e Cultura", "Presidenza" e "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo con decorrenza 01/09/2022.

**Visto** il D.D.G. n.10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta.

**Visto** il D.D.G. n.10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. regolamento regionale 28 settembre 2020 n.17.

**VISTI** altresì:

- la legge 5 febbraio 1992 n. 122 recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina delle attività di autoriparazione e, in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. B);
- la legge 11 dicembre 2012 n. 224 recante "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 122 concernente la disciplina delle attività di autoriparazione la quale prevede all'articolo 2, che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa adozione dei livelli minimi comuni mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 luglio 2018, Rep. Atti n. 124/CSR, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 Dicembre 2012 n. 224, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d), della Legge 205/2017, in particolare l'allegato A che definisce gli standards minimi riferiti al corso di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carroziere e Gommista.
- la Circolare n. 3703/C del 9/1/2018 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico che, recepisce le modifiche apportate alla Legge 224/2012 con la Legge 205/2017, precisando, tra l'altro, che con tale normativa il Legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore in parola;

- la D.G.R. n. 395 del 21/8/2021 di recepimento dell'accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 12/7/2018 sugli standard minimi per la qualificazione professionale per Responsabile tecnico delle attività di carrozziere e gommista, e che la stessa domanda a successivo decreto da parte della struttura competente l'approvazione dello standard professionale e lo standard minimo di percorso formativo del "Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni e del Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni.

- Il DDG n. il 9695 del 28/09/2021 recante: *"Approvazione dello standard professionale e lo standard minimo di percorso formativo del "tecnico per attività di carrozziere delle autoriparazioni" e del "tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni" giusto DGR n. 395 del 21/08/2021.*

**VISTI altresì:**

- la D. G. R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Provincie Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 31 marzo 2020;

- il D.D.G. n. 11010 del 29/10/2020 recante indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito della formazione professionale regolamentata per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica;

- il DPCM del 14/01/2021 relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il DPCM del 2/03/2021 relativo ad ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

- il DL 22/04/2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

- le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Documento della Conferenza delle Regioni n.21/75/CR2B/COV19 del 28/05/2021 ed Ordinanza Ministro della Salute del 29/05/2021.

- l'Ordinanza n. 40 del 31/05/2021 avente ad oggetto: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni per la ripresa delle attività economiche e sociali a seguito dell'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021.*

- il D.D.G.n. 6554 del 23/6/2021 recante disposizioni per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n.18/85 (c.d. corsi liberi), con il quale si è prevista la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza che in modalità FAD/e-learning (fino al 31/7/2021) e la ripartenza delle attività in presenza secondo lo status quo ante a decorrere dal 01.08.2021;

- La Circolare del Settore Formazione Professionale del Dipartimento Presidenza prot. n. 339130 del 28/07/2021 con la quale si ribadisce che: *"le attività formative autorizzate ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. 18/85 (corsi liberi) si svolgeranno, a partire dal 1 agosto 2021 in presenza fatta salva la possibilità di utilizzo della FAD/e-learning nei limiti del 30% di cui all'Accordo Conferenza Regioni Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e Provincie autonome" recepito con la D.G.R. n. 3 della seduta del 21 gennaio 2020.*

**TENUTO CONTO** delle esigenze rappresentate dagli enti di formazione in merito alle difficoltà relative alla ripresa in sicurezza delle attività formative in presenza, da ultimo formalizzate da parte dalle associazioni rappresentati della categoria, ALF CALABRIA – Associazione Agenzie per il lavoro e la formazione e FOR QUAL – Associazione per la formazione calabrese di qualità, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 13 settembre 2021 con la quale in particolare e' stata rappresentato come la ripresa delle attività formative esclusivamente in presenza, per come indicato dal predetto DDG 6554 del 23.06.2021 presenti *"insormontabili ed importanti problemi attuativi per le agenzie formative che non avendo la medesima strutturazione e gli identici aiuti economici delle Scuole Pubbliche non riescono ad attuare quanto stabilito dal Decreto richiamato";*

**TENUTO, ALTRESI' CONTO**, della circostanza che sul territorio regionale il livello dei contagi non presenta dati in attenuazione;

**CONSIDERATO** che, lo stato di emergenza è stato prorogato, con D.L. 23 luglio 2021, n. 105, fino al 31 dicembre 2021;

**ATTESO** che le disposizioni di cui al DDG n. 6554 del 23 giugno 2021 erano strettamente connesse alla circostanza che la fine dello stato di emergenza fosse individuata nella data del 31 luglio 2021 e che il perdurare della vigenza di alcune disposizioni in esso contenute non appare, allo stato, conforme all'interesse pubblico.

**RAVVISATO**, infatti, il mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'adozione del DDG n. 6554 del 23 giugno 2021, atteso che lo stato di emergenza, attualmente vigente fino al 31 dicembre 2021, è stato prorogato solo successivamente alla sua adozione e il territorio regionale è interessato da un elevato livello dei contagi.

**RILEVATA**, pertanto, la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse che hanno determinato una nuova congrua ponderazione degli interessi atteso che è preminente l'interesse di preservare la salute di discenti, docenti e personale impiegato nelle attività formative relative sia alla formazione professionale regolamentata che ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per i quali l'esigenza primaria è rappresentata dal garantire la ripresa delle attività in presenza solo se si riesce a garantire la piena sicurezza e il perfetto adeguamento strutturale alle norme anticontagio;

**CONSIDERATO CHE** con Decreto Dirigenziale n. 9510 del 23/09/2021 si è ritenuto necessario revocare il **DDG n. 6554 del 23 giugno 2021 nella parte in cui prevede "DI DISPORRE che a decorrere dal 01.08.2021, le attività di formazione riprenderanno lo svolgimento in presenza, consentendo, la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza che in modalità FAD/E-learning sostitutiva delle ore d'aula, e procedendo, in particolare a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC (28/09/2021) e fino al 31.12.2021 (termine dello stato di emergenza)"**:

- per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), *per lo svolgimento delle attività formative è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse:*
- in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
- in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG n. 11010 del 29.10.2020.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente Struttura, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta:

**PREMESSO** che il legale rappresentante dell'Ente CONSIFORM con sede legale e operativa in Cirò Marina (KR) in Via Livorno, con nota prot. n. 402226 del 21/09/2021 ha avanzato richiesta di autorizzazione per 8 (OTTO) edizioni per il profilo professionale di **"responsabile tecnico delle attività di carrozziere delle autoriparazioni"** ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 18/85, della D.G.R. N. 395 del 21/8/2021 per complessive 280 ore destinate a n. 15 allievi, così strutturato:

- Totale monte ore: 280 così suddivise;
- Lezione in aula: 196
- Stage in aziende del settore: 84;
- Requisiti minimi d'ingresso: Assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale o proscioglimento;
- onere a carico dei partecipanti: euro 840,00
- numero allievi: 15 in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data d'iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale
- Sede Legale e operativa: Cirò Marina, Via Livorno.

**CONSIDERATO che:**

- La documentazione, inoltrata dall'Ente Consiform risulta conforme con quanto previsto dalla suddetta L.R. 18/85 e dalla normativa di settore;
- L'Ente Consiform risulta accreditato definitivamente con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6241 del 22/05/2019 per un numero di ore pari a 832 per formazione continua e n. ore 33287 per formazione superiore, per un numero di 15 allievi.

**CONSIDERATO inoltre che:**

- il legale rappresentante dell'Ente Consiform, ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che tra il personale dell'Ente non sono compresi soggetti con contratto di lavoro autonomo o subordinato, già dipendenti della Regione Calabria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. o nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- non vi sono rapporti di parentela o affinità tra i dirigenti e i dipendenti ed i titolari, amministratori soci e dipendenti della società con i benefici dei provvedimenti ampliativi di soggetti esterni che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici;
- di non avere contenziosi in corso con la Regione Calabria;
- in merito alla comunicazione antimafia della certificazione antimafia, PR\_ RCUTG\_ Ingresso\_ 0013286\_20210428, per tramite Servizio Banca Dati Nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, poiché risultano trascorsi i 30 gg dalla data di richiesta, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art 88, comma 4-bis del D. Lgs 159/2011;
- dispone di struttura ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative, per come risulta dal succitato decreto di accreditamento;
- si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla specifica normativa di settore che disciplina i corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica;
- ha dichiarato la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;
- dal progetto formativo si evince che il finanziamento del corso è a totale carico dei partecipanti, né sono previsti finanziamenti da parte della Regione Calabria, in coerenza all'art. 40 della L. R. 18/85.

**RITENUTO autorizzare** l'ente Consiform allo svolgimento di n. 8 (OTTO) edizioni del corso di formazione professionale, per il profilo professionale di "Responsabile tecnico delle attività di carrozziere delle autoriparazioni" ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 18/85, della D.G.R. N. 395 del 17/08/2021,

**Di approvare** la proposta formativa presentata dall'Ente Consiform in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia.

**Di prevedere** gli esami finali per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 80% delle ore previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento.

La Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 e s.m.i per il conferimento degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti a dipendenti regionali e presieduta da un Funzionario della Regione Calabria Dipartimento, Presidenza in qualità di presidente della commissione, il Direttore didattico del corso, uno/due docenti. A coloro che supereranno le prove d'esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale per "**Responsabile tecnico delle attività di carrozziere delle autoriparazioni**" valido su tutto il territorio nazionale.

**Di autorizzare**, sin da ora, l'Ente Consiform a procedere all'inserimento di nuovi allievi, fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo di cui trattasi, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 10% del monte orario complessivo previsto. Ai suddetti inserimenti dovrà seguire immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, Settore Formazione Professionale. L'inserimento è inteso con riserva, a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg). In caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, seguirà provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività già effettuata.

**Di dare atto che**, prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà inviare a questo Settore la seguente documentazione:

- l'elenco allievi e copia dei contratti, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- il calendario didattico completo del percorso;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della succitata DGR 155/2017;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che le ore di attività formativa rientrano nel monte ore di formazione continua stabilito nel già citato Decreto di accreditamento;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.lgs.81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;

- la relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.lgs.81/2008;
- le convenzioni con le aziende del settore dove verranno svolte le esercitazioni e i tirocini.

**Di dare atto che** per lo svolgimento dello stage/tirocinio, l'Ente Consiform, dovrà trasmettere a questo Settore:

- convenzione con le aziende che ospitano gli allievi;
- registri delle presenze ai tirocini, per la prevista vidimazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio degli stessi;
- dichiarazione INAIL di variazione sede formativa;
- assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi;
- nomina del Tutor aziendale;
- calendario didattico;

**Di dare atto** che questo Settore si riserva di richiedere prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

**Di dare atto** che questo Settore si riserva di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività del corso, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

**Di dare atto** che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

**Di stabilire** che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

**Precisato che:**

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, al DL 22/04/2021, n. 52, all'Ordinanza n. 40 del 31/05/2021, al D.D.G.n.6554 del 23/6/2021, la Circolare del Settore Formazione Professionale del Dipartimento Presidenza prot. n. 339130 del 28/07/2021 con la quale si ribadiva che: *“le attività formative autorizzate ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. 18/85 (corsi liberi) si svolgeranno, a partire dal 1 agosto 2021 in presenza fatta salva la possibilità di utilizzo della FAD/e-learning nei limiti del 30% di cui all'Accordo Conferenza Regioni Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 “Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e Province autonome” recepito con la D.G.R. n. 3 della seduta del 21 gennaio 2020, e per ultimo il DDG n. 9510 del 23/09/2021 con il quale si è disposto che: “A decorrere dal 01.08.2021, le attività di formazione riprenderanno lo svolgimento in presenza, consentendo, la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza che in modalità FAD/E-learning sostitutiva delle ore d'aula, e procedendo, in particolare a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC (29/09/2021) e fino al 31.12.2021 (termine dello stato di emergenza)”*);

- per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), *per lo svolgimento delle attività formative è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse:*

- *in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;*

- *in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG n. 11010 del 29.10.2020;*

**PARTE PRATICA DI LABORATORIO:**

- è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto,

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e ripetute:

**Di approvare** la proposta formativa presentata dall'ente Consiform sito in Cirò Marina alla Via Livorno, in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

**Di autorizzare** l'ente Consiform a svolgere n. 8 (OTTO) edizioni del corso di formazione professionale, per il profilo professionale di "Responsabile tecnico delle attività di carrozziere delle autoriparazioni" ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 18/85, della D.G.R. N. 395 del 17/08/2021 per complessive 280, ore destinate a n. 15 allievi, così strutturato:

- Totale monte ore: 280 così suddivise;
- Lezione in aula: 196
- Stage in aziende del settore: 84;
- Requisiti minimi d'ingresso: Assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale o proscioglimento;
- onere a carico dei partecipanti: euro 840,00
- numero allievi: 15 in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data d'iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale;
- Sede Legale e operativa: Cirò Marina, Via Livorno.

**Di prevedere** per ciascuna edizione, gli esami finali per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 80% delle ore previste, dinanzi ad una Commissione nominata ai sensi della L. R. n.18/85, della D. G. R. n. 3325/86, del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria". La suddetta commissione è composta da un funzionario dell'Amministrazione Regionale in qualità di Presidente e di almeno due docenti, ciascuno per l'area tematica d'insegnamento più professionalizzante designati dall'Ente.

**Di autorizzare**, sin da ora, l'ente Consiform a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia effettuato più del 10% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg) che potrà determinare in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata.

**Dare atto** che, prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dalla stessa Regione Calabria.

**Dare atto** che, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare a questo Settore la seguente documentazione:

- l'elenco allievi e copia dei contratti, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- il calendario didattico completo del percorso;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della succitata DGR 155/2017;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che le ore di attività formativa rientrano nel monte ore di formazione continua stabilito nel già citato Decreto di accreditamento;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.lgs.81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;
- la relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.lgs.81/2008;
- le convenzioni con le aziende del settore dove verranno svolte le esercitazioni e i tirocini.

**Dare atto** che per lo svolgimento dello stage/tirocinio, l'ente Consiform, dovrà trasmettere a questo Settore:

- convenzione con le strutture che ospitano gli allievi;
- registri delle presenze ai tirocini, per la prevista vidimazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio degli stessi;
- dichiarazione INAIL di variazione sede formativa;
- assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi;
- nomina del Tutor aziendale;
- calendario didattico;

Di dare atto che questo Settore si riserva di richiedere prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

Di dare atto che questo Settore si riserva di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività del corso, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

Di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

Di stabilire che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione.

**Di stabilire che:**

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, al DL 22/04/2021, n. 52, all'Ordinanza n. 40 del 31/05/2021, al D.D.G.n.6554 del 23/6/2021, la Circolare del Settore Formazione Professionale del Dipartimento Presidenza prot. n. 339130 del 28/07/2021 con la quale si ribadiva che: *“le attività formative autorizzate ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. 18/85 (corsi liberi) si svolgeranno, a partire dal 1 agosto 2021 in presenza fatta salva la possibilità di utilizzo della FAD/e-learning nei limiti del 30% di cui all'Accordo Conferenza Regioni Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019 “Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e Province autonome” recepito con la D.G.R. n. 3 della seduta del 21 gennaio 2020, e per ultimo il DDG n. 9510 del 23/09/2021 con il quale si è disposto che: “A decorrere dal 01.08.2021, le attività di formazione riprenderanno lo svolgimento in presenza, consentendo, la duplice possibilità di realizzare le stesse sia in modalità in presenza che in modalità FAD/E-learning sostitutiva delle ore d'aula, e procedendo, in particolare a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC (28/09/2021) e fino al 31.12.2021 (termine dello stato di emergenza)”*);

- per i corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati ai sensi dell'art. 40 e 41 l.n. 18/85 (c.d. corsi liberi), ivi compresi attività didattiche relative ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario di cui alla D.G.R. n. 155/2017 e i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad operatori socio sanitari di cui alla D.G.R. n. 96/2019 (qualifica OSS con formazione complementare), *per lo svolgimento delle attività formative è consentita, la duplice possibilità di realizzare le stesse:*

- *in modalità in presenza nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;*

- *in modalità FAD/e-learning, nel rispetto delle indicazioni di cui agli Accordi Regione e Province Autonome recepiti con D.G.R. Calabria n. 133 del 15.06.2020, secondo quanto previsto dal DDG n. 11010 del 29.10.2020;*

#### PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

- *è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".*

**DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento l'ente Consiform con sede legale e operativa in Cirò Marina alla Via Livorno.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, sul Sito Istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.lgs n.33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**COREA PAOLO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LUCCHETTA MENOTTI**  
(con firma digitale)